

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, GUSMEROLI, BAGNAI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CAVAN-
DOLI, COIN, FURGIUELE, NISINI, PRETTO**

Istituzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi tra 65.001 euro e 85.000 euro

Presentata il 21 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende introdurre un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 85.000 euro che non ricadono nel regime forfetario. Nello specifico si ripropone, con limite a 85.000 euro invece che a 100.000 euro, la norma già inserita e approvata con legge di bilancio per il 2019 e poi abrogata dalla successiva manovra di bilancio del cosiddetto « Governo giallorosso ». L'articolo 1 dispone, dunque, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, che, fatte salve le disposizioni in materia di regime forfetario con aliquota al 15 per cento per volume d'affari

fino a 65.000 euro, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nel periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 85.000 euro, ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito di impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP con aliquota al 20 per cento.

L'articolo 2 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all'applicazione dell'imposta sostitutiva. In particolare, per individuare tali soglie: a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture

contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi di imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale; *b*) qualora il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

L'articolo 3 disciplina le esclusioni, mentre l'articolo 4 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

Il successivo articolo 5 dispone che i soggetti beneficiari del regime forfetario non debbano effettuare le ritenute alla fonte

obbligatorie per legge (di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

L'articolo 6, infine, dispone che l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle persone fisiche: esonera dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); mantiene tuttavia fermo l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che, nel periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito di impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

Art. 2.

1. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Art. 3.

1. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento dei redditi da essi complessivamente prodotti;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Art. 4.

1. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte

del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Art. 5.

1. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Art. 6.

1. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0008180